



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 74
del 30/05/2023 | Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trenta**, del mese di **Maggio**, nella sala delle adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 11:50 Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) CARACCIOLO PIETRO	Sindaco	SI
2) VERBENI BIANCAMARIA	Assessore	SI
3) NAPOLITANO FRANCO	Assessore	SI
4) FERRO FRANCO	Assessore	SI
5) COSTANZO ROSJ WALLI'	Assessore	SI
6) ZAVARRONE FRANCESCA	Assessore	SI

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assume la Presidenza l' **AVV. PIETRO CARACCIOLO**, nella qualità di Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario, **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. N. 13426 del 15/06/2023 (art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Il Presidente invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che con la legge n.197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio) è stato prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

che l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto

che occorre provvedere alla determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato per l'anno 2023 propedeuticamente all'approvazione del bilancio di previsione 2023, così come previsto dall'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato:

che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione determinando la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste nel bilancio annuale;

che per la predisposizione ed in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2023 occorre determinare la tariffa per il servizio di acquedotto che unitamente al servizio di fognatura e di depurazione delle acque, costituiscono il “Servizio Idrico Integrato”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007 e s.m. integrazioni, in base alla quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le predette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata determinazione delle tariffe entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto:

che il Comune di Montalto Uffugo gestisce il servizio idrico “in economia” e quindi direttamente l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

che l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L n. 201/2011 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

Visti: la comunicazione COM(2000)477 la quale prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery;

i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota

capitale e quota interessi);

i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);

i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

l'articolo 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.P.R. n. 116/2011 il quale prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;

l'articolo 154, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del D.L. n. 179/2012, il quale dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

l'art. 10, comma 14, del D. L. n. 70/2011 il quale prevede che “L'Autorità predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;

l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, che specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);

“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);

“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);

Considerato che:

con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI 2;

con deliberazione 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un “consumo pro capite” e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;

con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del “Bonus Idrico” per gli utenti domestici economicamente disagiati;

con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);

con deliberazione 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2020, 2021 e 2022 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);

Preso atto della delibera Arera 383/2021/R/IDR “approvazione degli schemi regolatori di convergenza, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti dall'autorità idrica della Calabria per talune gestioni operanti sul relativo territorio” il cui contenuto si intende interamente richiamato;

Visto l'allegato A alla predetta delibera:

Considerata:

l'intervenuta L.R. del 19 aprile 2022 che ha di fatto commissariato l'autorità idrica;

Preso atto:

della delibera di giunta n. 103 del 26/05/2022, con la quale la Giunta Comunale approvava il PEF e le tariffe per il servizio idrico integrato del 2022 di fatto confermando le tariffe in vigore per gli anni 2019-2020-2021:

Rilevato:

che con la richiamata deliberazione 580/2019/R/IDR ARERA riscontra l'esistenza nel Paese un fenomeno definito di “Water Service Divide” che in altri termini verifica il permanere, nello specifico nel Sud e nelle Isole, di rilevanti inefficienze con riferimento a infrastrutture, fruizione del servizio, realizzazione di investimenti, attività legislativa Regionale, meccanismi decisorii degli Enti di governo dell'ambito;

che al fine di superare tali inefficienze, ARERA ha introdotto, con l'art. 31 dell'Allegato A alla Deliberazione 580/2019/R/IDR, lo specifico “schema regolatorio di convergenza che si applica ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio e che prevede una graduale implementazione;

Considerato che:

con propria Deliberazione n. 7 del 21 ottobre 2022, recante “ Legge regionale n. 10 del 20/04/2022 – Ambito Territoriale Ottimale “Calabria”. Approvazione schema regolatorio di convergenza per il Gestore

Unico d'Ambito” ARRICAL ha approvato la tariffa di convergenza a valere su tutto il territorio della Regione Calabria e che tale tariffa presenta un valore medio di benchmark come individuato da ARERA al comma 8 art. 31 allegato A alla Delibera 580/2019/R/IDR e ss.mm.ii.

nell'allegato A alla citata Deliberazione n. 7 del 21 ottobre 2022, ARRICAL deduce il Vincolo ai Ricavi del Gestore (VRG) dei Comuni Calabresi per i quali in larghissima prevalenza si riscontra indisponibilità sia dei dati tariffari che dei dati di costo che induce inevitabilmente a dover fare riferimento allo schema di convergenza caso c (caso in cui il gestore non dispone ne dei dati tariffari, ne dei dati di costo), quantificandolo in € 94,424 per abitante (con indicazione di considerare anche una percentuale della popolazione fluttuante);

Richiamato il Decreto n.01 del 20 gennaio 2023 del Commissario straordinario ARRICAL con il quale è stato modificato il Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022 riapprovando il documento denominato “Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito SORICAL S.p.A” disponendo, tra l'altro, che:

L'aumento delle tariffe esistenti rispetto all'anno 2022 non potrà eccedere il 10,5% (valore massimo previsto nello schema di Convergenza ARERA) – art. 1 comma f;

I Comuni sono tenuti ad inviare i PEF del Servizio Idrico Integrato ad ARRICAL, che provvederà alla loro validazione e successiva approvazione entro 30 giorni dal ricevimento via pec degli stessi;

I dati sui costi e ricavi del servizio, attualmente sostenuti dai Comuni, potranno essere utilizzati per la successiva predisposizione delle tariffe a decorrere dall'anno 2024 (art. 2 comma a);

Le tariffe unitarie per uso/scaglione saranno quelle derivanti dalla determinazione delle Entrate tariffarie individuate al precedente comma f dell'art.1.

Tenuto conto:

delle indicazioni contenute nella nota ARRICAL prot. n. 225 del 20 gennaio 2023 che trasmetteva il file “schema PEF SII2023+CALC.xls” per la predisposizione del PEF comunale del Servizio Idrico Integrato dell'anno 2023 secondo le specifiche previste da ARERA;

che il PEF è stato trasmesso da questo Ente ad ARRICAL in quanto soggetto competente per l'approvazione del PEF e delle tariffe per la Regione Calabria ai sensi dell'art. 5 “Procedura di approvazione” della delibera 580/2019/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, secondo le indicazioni ricevute e utilizzando il tool di cui al periodo precedente in data 27 marzo 2023;

che con Decreto n. 119 del 13/04/2023 il Commissario straordinario ARRICAL ha comunicato a questo Ente l'approvazione del PEF Servizio Idrico anno 2023 (protocollo Ente 9052 del 13/04/2023).

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Vista la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, per quanto riguarda la regolarità tecnica; Visto il parere favorevole

espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile;

DELIBERA

- 1. di approvare**, l'articolazione tariffaria relativa al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2023 come risulta dal prospetto - allegato A - alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dichiarare**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
f.to **AVV. PIETRO CARACCILO**

Il Segretario
f.to **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Segretario
f.to **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.*